



**DDL nn. 322-934-972
(STATIZZAZIONE *EX* ISTITUTI MUSICALI
PAREGGIATI)**

NOTA UPI

Roma, 30 settembre 2014

L'Unione Province d'Italia ha già affrontato in diverse occasioni la questione degli ex Istituti musicali pareggiati, trasformati come è noto dalla legge n. 508 del 1999 (*Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*) in Istituti Superiori di Studi Musicali, dotati di personalità giuridica, autonomia statutaria, didattica, scientifica, amministrativa, finanziaria e contabile, riconosciuti come sedi primarie di alta formazione, di specializzazione, produzione e di ricerca nel settore artistico e musicale, per i quali non è stata ancora avviata la statizzazione prevista dalla legge medesima.

In Italia infatti, come è noto, ci sono 21 Istituti musicali pareggiati con oltre 700 insegnanti e quasi diecimila studenti che versano in gravi difficoltà e rischiano in taluni casi la chiusura, con gravissime conseguenze per gli studenti, i docenti, le famiglie e gli stessi territori.

Come Upi abbiamo infatti sottoposto (anche insieme all'Anci e alle Regioni) la problematica all'attenzione dei Ministri competenti al fine di poter trovare soluzioni condivise e possibili ad un annoso problema che investe non solo gli Enti locali ma anche i docenti, il personale ATA e un consistente numero di studenti.

Il riconoscimento degli Istituti Superiori di Studi Musicali quali sedi primarie di alta formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico e musicale li ha, infatti, equiparati normativamente ad istituzioni universitarie, escludendoli di conseguenza dalle competenze che la legge assegna ai Comuni e alle Province in materia di istruzione. Tuttavia, i costi del personale docente e non docente di tali istituti, nonché la gestione delle strutture, ricadono ancora per la quasi totalità sui bilanci degli enti locali ove tali istituzioni hanno sede.

Nel corso degli anni le Province e i Comuni si sono sempre fatti carico di sostenere, con risorse provenienti dai propri bilanci, gli ingenti costi per il funzionamento di tali istituzioni in particolar modo per le spese relative al personale che pur non sarebbero loro dovute competere.

La difficile situazione economica, i consistenti tagli e i vincoli imposti ai bilanci degli Enti locali, hanno messo in seria difficoltà le Province, mettendo in serio pericolo lo svolgimento delle normali attività di questi Istituti che, in alcuni casi, rischiano la chiusura.

Come Upi condividiamo pertanto l'obiettivo sotteso ai tre disegni di legge in esame volti alla statizzazione di questi Istituti salvaguardandone la preziosa opportunità formativa.

Riteniamo tuttavia che esista una questione, di natura finanziaria, che dovrò trovare chiarificazione prima di ogni altro ulteriore passaggio di competenze.

Nello specifico, occorre ribadire che la legge n. 508/99, legge da cui prendono le mosse i disegni di legge in esame, ha effettivamente compiuto un processo di "statizzazione di fatto" degli ex IMP in applicazione, appunto, della legge n. 508 nonché dei regolamenti DPR 132/2003 e 212/2005, come chiaramente ricordato nella presentazione dell'AS 972, che aggiunge come *"l'unica e ultima differenza che distingue gli ex IMP dagli ex Conservatori statali è la provenienza dei finanziamenti: i primi sono finanziati esclusivamente da enti locali, mentre i secondi continuano ad essere finanziati direttamente, e senza partite di giro, dallo Stato"*.

Poiché la legge da cui traggono le mosse i ddl in esame prevedeva all'articolo 9 una copertura finanziaria per l'attuazione della stessa, pari a 11 miliardi di lire (circa 5,5 milioni di euro) annui dal 2000, occorre riflettere sul perché tali risorse non siano state trasferite agli enti locali che, fino ad oggi hanno continuato -e tuttora continuano- a garantire la funzionalità di tali istituti di formazione, annoverati nelle istituzioni di cui all'articolo 33, comma 6 della Costituzione (istituti di alta cultura, cioè università ed accademie).

Medesima riflessione, secondo UPI, potrebbe condurre ad un processo di attenta verifica delle effettive risorse da trasferire contestualmente al passaggio di "statizzazione" proprio alla luce dei finanziamenti previsti dalla legge n. 508 e praticamente mai corrisposti agli enti locali, che per quasi 15 anni hanno utilizzato risorse proprie per una competenza statale.

Occorre tuttavia in questo senso precisare che solo per il 2014, l'art. 19, comma 4, del decreto legge 104/2013, convertito in legge 128/2013 "nelle more di un processo di razionalizzazione degli istituti superiori di studi musicali non statali ex pareggiati" ha previsto lo stanziamento di 5 milioni di euro poi ripartiti con un decreto ministeriale (del 22 maggio 2014) a favore degli Istituti Musicali Pareggiati.

Per gli enti dunque che ancora sostengono direttamente gli oneri, come nel caso della Provincia di Taranto ad esempio, si deve tener conto del fatto che una parte della spesa è finanziata con entrate che non saranno incassate

dall'Ente locale e che quindi vanno quindi "nettizzate". Sarebbe opportuno al riguardo introdurre nell'articolato un'adeguata clausola di salvaguardia volta ad affermare che una eventuale riduzione dei trasferimenti statali a favore degli enti locali non debba avvenire in misura superiore a quello che effettivamente questi ricevono dallo Stato.

Ecco perché occorre rivedere profondamente i ddl in esame laddove si indicano le disposizioni finanziarie; in modo specifico l'art. 3 dei ddl AS 972 e AS 934 dovranno essere riscritti a valle di una compiuta ed attenta analisi delle spese ad oggi sostenute dagli enti locali, alla luce dei dati finanziari ufficiali degli enti locali nonché di ogni altra informazione utile per un corretto e non oneroso completamento del trasferimento.

Sugli Istituti Musicali Pareggiati è noto, ad esempio uno studio – seppur datato ottobre 2009 – del Ministero dell'Istruzione Università e Ricerca dal quale emerge che *“i finanziamenti che gli enti locali erogano a favore degli Istituti sono profondamente dissimili, in media i trasferimenti degli enti locali corrispondono all'83% delle entrate complessive dei loro bilanci. Con una forbice che va dal 94% di Taranto e il 93% di Aosta, al 41% di Castelnuovo ne' monti”*.

Non particolarmente irragionevole potrebbe apparire, in questo senso e su questi presupposti normativi, una richiesta di rimborso da parte degli enti locali per gli oneri fin qui sostenuti per una competenza statale.

Nel merito appare utile un cenno esemplificativo ricordando la questione (per certi aspetti non dissimile) relativa al passaggio di personale ATA dagli enti locali allo Stato avvenuta dal 2000 ai sensi della legge n. 124/99: ancora oggi le Province vedono ridotte le proprie entrate finanziarie in corrispondenza degli oneri sostenuti, prima del 2000, per tale personale, senza che vi sia stato mai un momento di verifica della congruità di tali riduzioni, stante la riduzione progressiva di tale personale per via del dimensionamento scolastico e della riduzione progressiva degli organici.

Ecco perché si ritiene indispensabile ed imprescindibile procedere ad una quantificazione esatta degli oneri sostenuti dagli enti locali e delle relative modalità di finanziamento, insediando un apposito tavolo tecnico con il preciso compito di definire il contenuto dei rapporti convenzionali da porre in essere tra Miur ed enti locali finanziatori.